

n. 42/2019 Liq. Patr.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

Il Giudice delegato,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex* artt.14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012 n. 42/2019;

vista la domanda presentata da [REDACTED] e la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza in quanto l'istante risiede in [REDACTED] (BS), Via [REDACTED],

vista la relazione particolareggiata redatta da parte del Dott. [REDACTED] nominato quale organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli artt.14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012;

ritenuto che anche per evitare un aggravio di spese possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art.14 *quinqüies* della L. n. 3/2012;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di [REDACTED]

nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] (BS), [REDACTED]

[REDACTED] per la durata minima di quattro anni e per l'effetto:



- a) nomina **liquidatore il dott.** [REDACTED] con studio in [REDACTED];
- b) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- c) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- d) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano "Bresciaoggi" entro quaranta giorni da oggi;
- e) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;
- f) ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 dispone come da domanda; il gestore della crisi/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori;
- g) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente all'O.C.C. – se diverso - ed al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC – se diverso - ed al liquidatore nominato.

Brescia, 15 aprile 2019

Il Giudice delegato
Alessandro Pernigotto

